



ATTO NORMATIVO DIOCESANO

**DELL'AZIONE CATTOLICA DELLA
DIOCESI
DI
SALUZZO**

**Testo approvato
dall'Assemblea Diocesana del 20 febbraio 2005**



Capitolo 1	AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI SALUZZO	3
<i>Art. 1 – l’Azione Cattolica di Saluzzo</i>		3
<i>Art. 2 – Sede e rappresentanza legale</i>		3
<i>Art. 3 – Finalità e principi fondamentali</i>		3
<i>Art. 4 – Specificità storico-ecclesiali</i>		3
Capitolo 2	ADERENTI	3
<i>Art. 5 – Adesione e Partecipazione</i>		3
<i>Art. 6 – Partecipazione democratica</i>		4
<i>Art. 7 – Il Ruolo dei Sacerdoti</i>		4
Capitolo 3	ARTICOLAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA	4
<i>Art. 8 – Associazioni Territoriali</i>		4
<i>Art. 9 – Gruppi e Movimenti</i>		4
Capitolo 4	ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE TERRITORIALE	4
<i>Art. 10 – Organi delle associazioni territoriali</i>		5
	L’Assemblea unitaria	5
	Il Consiglio dell’associazione territoriale	5
	Il presidente	6
Capitolo 5	ORDINAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE DIOCESANA	6
<i>Art. 11 – Organi dell’Associazione Diocesana</i>		6
	L’Assemblea Unitaria	6
	Il Consiglio Diocesano	7
	Il Presidente diocesano	8
	La Presidenza diocesana	8
Capitolo 6	DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	9
<i>Art. 12 – Risorse economiche</i>		9
<i>Art. 13 – L’Amministratore diocesano e la Commissione amministrativa</i>		9
Capitolo 7	NORME FINALI E TRANSITORIE	9
<i>Art. 14 – Modifiche dell’Atto Normativo</i>		9
<i>Art. 15 – Entrata in vigore</i>		10
<i>Art. 16 – Norma di rinvio</i>		10



Capitolo 1 AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI SALUZZO

ART. 1 – L’AZIONE CATTOLICA DI SALUZZO

Nella diocesi di Saluzzo è costituita l’associazione diocesana di Azione Cattolica, secondo le norme del presente Atto normativo, dello Statuto nazionale dell’Azione Cattolica Italiana e del relativo Regolamento di attuazione.

ART. 2 – SEDE E RAPPRESENTANZA LEGALE

L’Azione Cattolica della diocesi di Saluzzo ha la propria sede presso la Curia Vescovile di Saluzzo, in Corso Piemonte, 56. Eventuali uffici operativi potranno costituirsi a discrezione del Consiglio Diocesano. L’associazione diocesana è guidata dagli organismi definiti dal presente Atto normativo ed è rappresentata legalmente dal presidente diocesano in carica.

ART. 3 – FINALITÀ E PRINCIPI FONDAMENTALI

L’Azione Cattolica della diocesi di Saluzzo riunisce tutti coloro che, condividendone le finalità, aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.

Riconosciuta dai Pastori della Chiesa come espressione storica di una singolare forma di ministerialità laicale ha come specifica finalità quella di partecipare alla missione ecclesiale di evangelizzazione, santificazione degli uomini e formazione evangelica delle loro coscienze, secondo la vocazione laicale, in piena comunione ed in stretta collaborazione con il Vescovo ed il Presbiterio diocesano.

Per far questo sceglie di vivere profondamente radicata nella chiesa locale e nel territorio in forma associata, unitaria e democratica. Essa considera essenziale offrire il proprio contributo alla formazione della comunione locale ed, in particolare, si impegna nel dialogo e nella collaborazione con le altre aggregazioni ecclesiali.

In coerenza con le sue finalità e per l’attuazione dei suoi obiettivi, essa può anche aderire ad associazioni ed organizzazioni civili e/o religiose locali, nazionali, internazionali.

ART. 4 – SPECIFICITÀ STORICO-ECCLESIALI

L’associazione diocesana si inserisce nella storia della comunità cristiana saluzzese che fin dal IV-V secolo testimonia l’appartenenza al Vangelo di Gesù Cristo, successivamente organizzata in diocesi attorno al suo vescovo dall’anno 1511.

L’Azione Cattolica si riconosce in questo cammino religioso ed ecclesiale della chiesa locale, che ha trovato buona testimonianza in tanti laici, religiosi e sacerdoti.

Dagli inizi del XX secolo, l’AC è presente nella vita ecclesiale di questa comunità cristiana, per offrire un servizio alla formazione e missione dei laici, contribuendo così alla sua continua costruzione, unità e testimonianza nel mondo.

Capitolo 2 ADERENTI

ART. 5 – ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Si può entrare a far parte dell’Azione Cattolica diocesana ad ogni età con un atto esplicito di adesione confermato ogni anno e manifestato attraverso le sue articolazioni territoriali, i gruppi e i movimenti.

L’adesione esprime una personale e libera scelta di quei credenti della diocesi che intendono sviluppare e maturare, in tal modo, l’universale vocazione alla santità.

L’adesione rende il socio responsabile della vita dell’associazione cui contribuisce con la preghiera, con l’impegno della formazione, con la partecipazione alle sue iniziative e ai momenti democratici, con la promozione e il sostegno anche economico di essa.

Le modalità di adesione sono precisate ogni anno dal Consiglio diocesano, viste le indicazioni del Consiglio nazionale.

La mancata conferma annuale della adesione personale comporta gli stessi effetti dell’atto di ritiro della stessa.



ART. 6 – PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

L'AC diocesana e le sue articolazioni si organizzano e operano in forma democratica quanto all'elezione dei responsabili e all'individuazione dei programmi di attività e alla assunzione delle scelte che orientano il cammino associativo.

Per tutto ciò che concerne le modalità di partecipazione e di voto, assunzione, conferimento e cessazione di incarichi direttivi, casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici, si rimanda alle norme statutarie e al regolamento nazionale.

ART. 7 – IL RUOLO DEI SACERDOTI

Nell'Azione Cattolica i sacerdoti assistenti partecipano alla vita dell'associazione per contribuire ad alimentarne la vita spirituale, il senso apostolico e a promuoverne l'unità.

Essi con la loro presenza favoriscono la crescita della comunione tra laici e presbiteri.

I sacerdoti assistenti diocesani, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 4 dello Statuto nazionale, sono nominati dal Vescovo diocesano.

Capitolo 3 ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

ART. 8 – ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

L'associazione è costituita con riferimento alla comunità parrocchiale, a gruppi di parrocchie o unità pastorali, secondo le opportunità suggerite dalle diverse realtà locali.

Esse possono al loro interno strutturarsi in gruppi.

L'associazione si costituisce quando più laici, che partecipano alla vita delle realtà ecclesiali di cui al punto precedente e aderiscono all'Azione Cattolica, richiedono e ottengono il riconoscimento da parte del Consiglio diocesano e si strutturano come definito nel successivo capitolo.

Spetta al Consiglio Diocesano riconoscere la costituzione di un nuovo gruppo o associazione territoriale di AC ed i rispettivi responsabili e rappresentanti all'Assemblea diocesana.

Per le procedure di costituzione, si fa riferimento al Regolamento diocesano.

ART. 9 – GRUPPI E MOVIMENTI

GRUPPI DIOCESANI: Essi sono realtà promosse o riconosciute dal Consiglio diocesano in rapporto a specifiche esigenze di vita e di ambiente proprie del territorio.

MOVIMENTI DIOCESANI: Più gruppi omogenei per finalità e organicamente collegati possono costituire un Movimento diocesano, su riconoscimento del Consiglio diocesano che ne definisce anche la struttura. Due segretari, nominati dal Consiglio diocesano su proposta del congresso del movimento lo rappresentano nel Consiglio e nella presidenza diocesana. Il Congresso raccoglie tutti i partecipanti al Movimento. La costituzione e l'organizzazione di un Movimento diocesano di AC fa riferimento al rispettivo statuto nazionale. I componenti di tali Gruppi e Movimenti, che intendono aderire all'AC si iscrivono di norma presso l'Associazione territoriale presente dove vivono o, se essa non è costituita, presso il Centro diocesano.

Capitolo 4 ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

L'associazione territoriale, nello svolgimento della sua missione, si impegna ad un rapporto fraterno di comunione con i propri sacerdoti, nello stile proprio della corresponsabilità dei laici alla vita della comunità ecclesiale e nella franca esposizione delle proprie valutazioni e proposte.

ART. 10 – ORGANI DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALIL'Assemblea unitaria

Tutti gli aderenti dell'associazione territoriale, che hanno compiuto il 14° anno di età, costituiscono l'assemblea. In essa i ragazzi di età inferiore ai 14 anni – coinvolti nel percorso assembleare con specifiche attività – sono rappresentati dai loro educatori.

L'assemblea – convocata di norma almeno una volta l'anno – è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza assoluta dei delegati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione deve essere effettuata per iscritto (e-mail, fax, lettera) almeno una settimana prima della data prevista.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'assemblea, proposta come esperienza significativa di incontro di tutti gli aderenti, ha il compito di:

- a) eleggere il consiglio dell'associazione, seguendo la scadenza triennale diocesana del rinnovo degli incarichi direttivi, secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento diocesano;
- b) elaborare, discutere e approvare il programma associativo e verificarne l'attuazione;
- c) esercitare le altre attribuzioni ad essa affidate dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto normativo.

L'assemblea, ordinariamente, è convocata dal presidente dell'associazione territoriale, che la presiede. Può anche essere convocata dalla maggioranza dei componenti del consiglio dell'associazione o dalla presidenza diocesana.

Il Consiglio dell'associazione territoriale

E' costituito dagli eletti dall'assemblea, rappresentativi di tutte le componenti presenti nell'associazione (giovani, adulti ed educatori in rappresentanza dei ragazzi, sia uomini e sia donne).

La composizione minima del Consiglio non deve essere inferiore a tre persone.

In caso di associazione interparrocchiale, si avrà cura che nel Consiglio siano adeguatamente rappresentate tutte le parrocchie cui l'associazione si riferisce.

I principali compiti del consiglio sono:

- a) eleggere il Presidente e presentarne la proposta di nomina al Vescovo;
- b) organizzare, gestire e verificare il cammino annuale dell'associazione;
- c) promuovere l'associazione;
- d) curare le procedure di adesione alla stessa;
- e) reperire i fondi per il sostegno economico dell'attività associativa;
- f) approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario;
- g) deliberare sulle altre attribuzioni ad esso affidate dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto normativo;
- h) partecipare attivamente alle iniziative e proposte dell'AC diocesana.

Il consiglio viene convocato dal presidente o dalla maggioranza dei propri membri, comunque non meno di tre volte all'anno.

Le riunioni del consiglio dell'associazione territoriale sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità nell'esito delle votazioni, il voto del presidente vale doppio.

I componenti il consiglio dell'associazione territoriale vengono comunicati ufficialmente alla Presidenza diocesana tramite verbale; essi assumono il ruolo di delegati dell'associazione territoriale con diritto di voto all'assemblea diocesana.



Il presidente

Il presidente è indicato dal Consiglio dell'associazione territoriale mediante elezione, con il consenso dell'assistente, sentiti i pareri dei parroci presenti nell'associazione territoriale, ed è nominato dal Vescovo diocesano.

Il presidente rappresenta l'associazione. Cura e mantiene i necessari rapporti con tutte le realtà ecclesiali e sociali e con le istituzioni pubbliche presenti sul territorio.

Compiti:

- a) promuove e coordina l'attività dell'associazione territoriale, facendosi garante della sua unitarietà;
- b) cura e sostiene l'appartenenza dei propri associati;
- c) si attiva per la comunione ecclesiale, curando una stretta collaborazione con il Parroco e la comunità parrocchiale;
- d) convoca e presiede l'assemblea;
- e) convoca e presiede il consiglio;
- f) cura e mantiene costanti rapporti con la presidenza diocesana;
- g) propone al Consiglio la nomina del segretario-amministratore.

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano, in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

Capitolo 5 ORDINAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE DIOCESANA

ART. 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

L'Assemblea Unitaria

- ❖ La costituiscono e vi partecipano con diritto di voto tutti i responsabili delle associazioni componenti i consigli delle AC territoriali, i tre rappresentanti di ogni Movimento formalmente costituito in diocesi o nel caso questo non sia formalmente costituito sarà rappresentato da un solo delegato; i componenti il consiglio diocesano e la presidenza diocesana in carica, un responsabile per ciascuno dei gruppi diocesani.
- ❖ I rappresentanti dei gruppi o movimenti non formalmente costituiti vengono designati mediante elezione da parte dei componenti i gruppi stessi. Il verbale di elezione viene trasmesso alla Presidenza Diocesana.
- ❖ Ogni delegato, in caso di impedimento alla partecipazione, può essere sostituito da un aderente del proprio settore e della propria associazione territoriale, movimento o gruppo diocesano, mediante delega firmata.
- ❖ L'assemblea è convocata per iscritto dal Consiglio diocesano -ordinariamente ogni tre anni- per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte, eleggere il Consiglio diocesano dell'associazione, apportare eventuali modifiche al presente Atto normativo. È convocata in via straordinaria, quando necessario, per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati. L'assemblea straordinaria può essere richiesta a maggioranza dal consiglio diocesano.
- ❖ Il Consiglio diocesano in carica fissa la data, l'ordine del giorno e il calendario dei lavori dell'Assemblea e dispone le attività preparatorie.
- ❖ All'assemblea partecipano con diritto di parola i sacerdoti assistenti e sono invitati tutti i sacerdoti e i rappresentanti dei religiosi della diocesi.
- ❖ All'assemblea possono partecipare con diritto di parola i simpatizzanti all'AC nonché i rappresentanti di altri movimenti o associazioni ecclesiali invitati dalla presidenza diocesana.

In occasione del rinnovo del Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana in carica provvede a comporre tre liste delle persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa (adulti, giovani, educatori ACR), in modo che siano rappresentati per quanto possibile ed in modo significativo tutte le componenti dell'associazione riguardo a sesso, età, riferimento territoriale.

Ciascun delegato dell'Assemblea partecipa alle votazioni su tutte le liste, esprimendo fino a tre preferenze per ciascuna di esse.

Per meglio svolgere i lavori dell'Assemblea, il Consiglio diocesano redige un apposito regolamento dei suoi lavori.

Il Consiglio Diocesano

È rappresentativo delle diverse articolazioni dell'AC diocesana e di tutte le componenti dell'associazione: adulti, giovani e ragazzi (tramite gli educatori ACR), sia uomini, sia donne.

Il numero dei suoi componenti è fissato, in rapporto al numero degli iscritti e alla situazione associativa ed ecclesiale con un minimo di 12 persone elette, dal regolamento assembleare approvato dal Consiglio Diocesano uscente.

Il consiglio diocesano è eletto dall'Assemblea diocesana sulla base delle liste predisposte dalla presidenza diocesana uscente, sentita la disponibilità degli interessati.

Le liste sono aperte.

Risultano elette le quattro persone più votate per ogni lista. A parità di voti risulta eletto il più giovane.

Fanno parte di diritto del consiglio diocesano i componenti la presidenza diocesana ed i presidenti delle Associazioni territoriali.

Fanno parte di diritto del consiglio diocesano anche i rappresentanti dei movimenti diocesani di AC, la coppia cooptata per l'attenzione alla famiglia, i componenti la delegazione regionale e i consiglieri nazionali iscritti in diocesi, se presenti.

Il consiglio diocesano:

- ❖ si riunisce almeno tre volte all'anno
- ❖ formula la proposta per la nomina del Presidente diocesano da sottoporre al Vescovo diocesano ed elegge gli altri componenti della Presidenza diocesana;
- ❖ discute e approva il programma di attività e assume le scelte che orientano il servizio dell'AC nella chiesa locale e nella società;
- ❖ determina le quote associative, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana;
- ❖ esamina la situazione delle associazioni territoriali e riconosce la costituzione di nuovi gruppi e associazioni territoriali;
- ❖ cura la formazione degli animatori e dei responsabili associativi;
- ❖ approva annualmente il bilancio e controlla la gestione dell'associazione diocesana;
- ❖ redige il Regolamento Diocesano;
- ❖ discute ed approva eventuali modifiche al regolamento, nonché le proposte di modifica all'atto normativo diocesano da sottoporre all'assemblea diocesana;
- ❖ convoca l'Assemblea diocesana;
- ❖ redige ed approva il regolamento assembleare;
- ❖ nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 3 del presente Atto normativo, delibera l'adesione ad altri organismi associativi per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
- ❖ cura, sviluppa e mantiene saldi rapporti con la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) e il Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC), se regolarmente costituiti in diocesi. Tali rapporti comprendono, in particolare, le modalità concernenti l'inserimento di rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC negli organi dell'Azione Cattolica diocesana, nonché di rappresentanti della stessa negli organi di tali organizzazioni.



Il consiglio delibera con la maggioranza dei voti espressi, fermo restando la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Esso viene convocato dal presidente diocesano mediante lettera, fax o e-mail, almeno sette giorni prima della data di svolgimento.

Il Presidente diocesano

Il Presidente diocesano è nominato dal Vescovo, che lo sceglie fra una terna di nomi formulata dal Consiglio diocesano nella prima seduta dopo l'Assemblea elettiva, secondo le modalità riportate dal Regolamento nazionale all'art. 10.

Il presidente diocesano:

- ❖ è il segno dell'unità dell'Associazione diocesana; è "il palo della tenda";
- ❖ promuove e coordina l'attività della presidenza, in fraterna collaborazione con l'assistente generale e gli altri assistenti;
- ❖ convoca e presiede il consiglio diocesano;
- ❖ presiede l'assemblea diocesana;
- ❖ garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'associazione;
- ❖ rappresenta l'associazione diocesana in ambito ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici.

Il Presidente diocesano propone al Consiglio la nomina del segretario e dell'amministratore.

La Presidenza diocesana

La presidenza è eletta dal consiglio diocesano che può anche designare aderenti estranei al consiglio stesso: essa è composta dal Presidente, da un segretario, da un amministratore, da due responsabili per ogni articolazione presente in diocesi (adulti, giovani, ACR) e da due rappresentanti per ogni movimento di AC presente in diocesi.

È l'organo cui è affidata la guida dell'associazione diocesana.

Tutti i componenti la presidenza sono corresponsabili dell'intera vita associativa e collaborano col presidente per la conduzione unitaria dell'AC diocesana, in un clima di comunione e fraternità.

La presidenza diocesana rappresenta l'associazione nella comunità ecclesiale e civile: la presidenza gestisce unitariamente l'associazione in base alle linee e programmi decisi in consiglio diocesano, cura i rapporti con il Vescovo, i sacerdoti, i consigli pastorale e presbiterale e gli altri organismi diocesani.

È compito della presidenza diocesana:

- a) predisporre un programma annuale di attività da sottoporre al consiglio diocesano, valutando la situazione diocesana, considerando i programmi pastorali indicati dal Vescovo, individuando le iniziative da svolgere unitariamente o in forma articolata, così da offrire una proposta qualificata di formazione per i soci
- b) promuovere e sviluppare la presenza dell'AC sul territorio
- c) curare i rapporti con le associazioni territoriali e le parrocchie, promuovendo occasioni di incontro e dialogo, con una particolare attenzione alla comunicazione e formazione sui temi laicali
- d) curare i rapporti con l'AC nazionale e con il collegamento regionale, recependone le indicazioni, discutendole e proponendole a livello diocesano e parrocchiale. Partecipa ai momenti assembleari per eleggere i responsabili ed elaborare le linee comuni dell'Associazione
- e) convocare e preparare il lavoro del consiglio diocesano, secondo il programma concordato con il consiglio stesso, curando in particolare la comunicazione e la collaborazione tra le articolazioni
- f) stendere un regolamento da proporre al Consiglio uscente, per lo svolgimento delle assemblee elettive delle associazioni territoriali e per le elezioni del consiglio diocesano, coerente con lo statuto nazionale e col presente atto normativo
- g) preparare le liste dei candidati come dettato all'articolo 11, sesto comma, del presente atto normativo
- h) costituire gruppi o commissioni di attenzione e cura dei Settori.

Essa si riunisce in genere una volta al mese.

È convocata dal presidente diocesano almeno tre giorni prima della data di svolgimento.

Gli assistenti diocesani fanno parte del consiglio diocesano e della presidenza diocesana, senza diritto di voto. Curano in particolare i rapporti col Vescovo e con il presbiterio diocesano; compatibilmente con gli impegni del ministero, partecipano alle iniziative associative diocesane, regionali e nazionali.

Capitolo 6 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 12 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione diocesana è centro di imputazione di interessi giuridici e non ha scopo di lucro.

Le sue attività sono orientate a finalità religiose, educative, formative e solidaristiche.

L'attività associativa è sostenuta economicamente attraverso risorse provenienti:

- ❖ dalle quote associative dei soci
- ❖ da contributi di Enti pubblici, privati e liberalità della Curia vescovile
- ❖ da donazioni e lasciti testamentari
- ❖ da contributi o sovvenzioni su progetti o collaborazioni, patrocinati da Enti e istituzioni pubbliche e private

È fatto divieto di distribuire eventuali utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione diocesana, il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe. La delibera è assunta dal Consiglio diocesano, col voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, sentito il Vescovo diocesano.

ART. 13 – L'AMMINISTRATORE DIOCESANO E LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

La responsabilità dell'amministrazione dell'associazione diocesana spetta alla presidenza diocesana, che ne affida la cura all'amministratore, eletto dal consiglio su proposta del presidente e coadiuvato da una Commissione amministrativa con funzioni consultive.

Quest'ultima è composta dall'amministratore che lo presiede e da almeno due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal consiglio diocesano su proposta del presidente diocesano.

L'amministratore diocesano, avvalendosi della collaborazione della Commissione:

- ❖ elabora il regolamento di contabilità;
- ❖ elabora il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- ❖ si occupa della gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;
- ❖ svolge un servizio consultivo anche per le associazioni territoriali, i gruppi e i movimenti diocesani.

A livello di Associazione territoriale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal consiglio territoriale ed è affidata al presidente o ad altro responsabile appositamente nominato.

Capitolo 7 NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 14 – MODIFICHE DELL'ATTO NORMATIVO

Le norme del presente atto normativo possono essere modificate dall'assemblea diocesana. Le modifiche alle norme dell'Atto normativo sono proposte all'assemblea diocesana dal consiglio diocesano, che può anche raccogliere richieste di modifica provenienti dalle associazioni territoriali, dai gruppi diocesani o dai movimenti.



La proposta di modifica delle norme è accolta dall'assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Le modifiche debbono essere confermate dal consiglio nazionale.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Atto normativo, approvato dalla Assemblea diocesana celebrata a Saluzzo il 20 febbraio 2005, diviene operativo a seguito della valutazione di conformità espressa dal Consiglio Nazionale.

L'Assemblea Diocesana conferisce mandato al Consiglio diocesano di recepire le integrazioni al presente Atto normativo, richieste dal Consiglio nazionale. Il Consiglio diocesano può redigere un Regolamento diocesano al fine di aggiornare le norme del presente Atto normativo come richiamato al precedente art. 11.

ART. 16 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non contemplato dal presente Atto normativo si fa riferimento allo Statuto e Regolamento nazionale dell'Azione Cattolica Italiana nonché alle norme canoniche e civili in materia di associazioni, per quanto applicabili.